

(I lavori iniziano alle ore 14.02 con l'esame delle interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno del Consiglio regionale)

OMISSIS

Interrogazione a risposta immediata n. 1072 presentata da Magliano, inerente a "Interventi in materia di carenza di Segretari comunali negli Enti locali del Piemonte: cosa intende fare la Giunta per velocizzare le procedure di reclutamento dei Segretari comunali?"

PRESIDENTE

Proseguiamo i lavori esaminando l'interrogazione a risposta immediata n. 1072.
La parola al Consigliere Magliano, per l'illustrazione.

MAGLIANO Silvio

Grazie, Presidente.

Sperando anche io in un "effetto Gallo" rispetto alla domanda che pongo, ricordo che nel nostro ordinamento giuridico amministrativo negli Enti locali è obbligatoria la figura del Segretario comunale, il quale svolge una funzione centrale ed essenziale per una corretta gestione dell'attività dell'ente. È evidente che questa figura, e tale ruolo, fondamentale in un contesto normale, oggi diviene insostituibile dal momento che i Comuni sono chiamati a cooperare con lo Stato per attuare il PNRR.

Nelle premesse riporto la condizione che stiamo vivendo, cioè il fatto che continua a perdurare la disperata ricerca da parte dei Sindaci della figura del Segretario comunale; di conseguenza aumentano le situazioni patologiche nella gestione delle funzioni che andrebbero assolve da un Segretario titolare.

Sappiamo che vi sono stati alcuni interventi; ad esempio, stante la cronica carenza di Segretari comunali sono state emanate recenti disposizioni, di cui all'articolo 16 ter, commi 9 e 10 del decreto legge del 30 dicembre 2019, n. 162, convertito nella legge n. 8 del 2020, di incaricare per un periodo non superiore a 12 mesi, poi elevato a 24 mesi, la possibilità di far svolgere le funzioni di Segretario comunale anche ai Vicesegretari.

Avevamo affrontato questo tema e non risulta altresì possibile per gli Enti locali senza dirigenza incrementare, derogando agli stringenti limiti di bilancio, il trattamento accessorio per posizioni organizzative di nuova istituzione, cioè non possiamo dare al Vicesegretario le attitudini e soprattutto la qualifica, anche economica, rispetto alla funzione che svolge, così come stabilito dalla recente sentenza della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo della Toscana. Pertanto, a causa del raggiungimento del tetto massimo di spesa, non potrà essere erogato alcun compenso ai Vicesegretari incaricati che oggi, di fatto, adempiono alle funzioni di Segretario comunale.

In seguito faccio un elenco delle azioni della Regione Sardegna da questo punto di vista, cercando di trovare una soluzione. Rilevo che l'emendamento depositato in Regione Sardegna sarebbe funzionale anche nella nostra Regione, ove tale situazione risulta maggiormente aggravata a causa della presenza di Comuni di piccole dimensioni (in Piemonte ci sono oltre mille Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti), i quali si ritrovano dover fronteggiare tali carenze per l'indisponibilità degli attuali Segretari comunali abilitati a poter

stipulare convenzioni con più Comuni soprattutto di piccole dimensioni; quindi, il tema della stipula di convenzione è importante ed è oggetto di una possibilità di lavoro.

Tale intervento permetterebbe di evitare la paralisi amministrativa di moltissime Amministrazioni comunali, garantendo un indispensabile supporto a garanzia della legittimità degli atti assunti dagli enti in cui sono già incaricati, a sostegno dell'azione amministrativa giuridica e contabile, dei Sindaci e del loro personale. Questo è l'oggetto.

Gli attuali Vicesegretari sono già stati autorizzati dalla Prefettura del Piemonte; risultano essere già funzionari di ruolo presso gli Enti locali; sono responsabili dei Servizi che dirigono; hanno una formazione pluriennale sulle materie di competenze e supportano operativamente i Segretari comunali abilitati, gli amministratori comunali e il personale operante negli Enti.

Inoltre, cito un question time che avevo depositato a suo tempo, Presidente, rispetto al quale - mi pare - non sia scaturita nessuna tipologia d'azione da parte di questa Giunta verso il Governo (o, magari, sì e quindi ne prenderemo atto).

Infine, interrogo il Presidente della Giunta o l'Assessore per sapere se sia a conoscenza della legge della Regione Sardegna sopra citata e se intenda intraprendere tale iniziativa anche in Piemonte, al fine di velocizzare le procedure di reclutamento dei Segretari comunali, garantendo così la copertura delle sedi vacanti, in particolar modo, nei piccoli comuni piemontesi.

PRESIDENTE

Grazie.

La parola al Vicepresidente Carosso, per la risposta.

CAROSSO Fabio, *Vicepresidente della Giunta regionale*

Grazie, Presidente.

Il tema trattato è molto interessante e molto importante.

Sappiamo che, a causa della carenza dei Segretari comunali, l'adozione dei recenti dispositivi statali che garantiscono la possibilità di far svolgere le funzioni di Segretario comunale anche ai Vicesegretari per un periodo non superiore ai 12 mesi, di seguito elevato a 24 mesi, non garantisce, però, la possibilità agli Enti locali senza dirigenza incrementare il trattamento economico accessorio per le posizioni organizzative di nuova istituzione; pertanto, risulta difficile erogare compensi aggiuntivi ai Vicesegretari svolgenti pro tempore le funzioni di Segretario comunale.

Nell'interrogazione si fa riferimento alla legge regionale adottata dalla Sardegna, la n. 9 del 2022, il cui articolo 3 stabilisce che, *"...nelle more di una riforma regionale dell'ordinamento dei Segretari comunali e provinciali, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, gli istruttori direttivi e i funzionari di ruolo dei comuni e delle province della Sardegna, in possesso dei diplomi di laurea di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997, che ne facciano richiesta all'Albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali e che ricoprano o abbiano ricoperto alla data di entrata in vigore della presente legge l'incarico di vicesegretario, sono iscritti all'Albo dei segretari comunali e provinciali - Sezione regionale Sardegna, nella fascia di appartenenza del comune o provincia ove prevalentemente abbiano svolto l'incarico"*.

Si richiede, inoltre, se siamo a conoscenza della legge regionale della Sardegna richiamata e se si intenda intraprendere tale iniziativa anche in Piemonte per velocizzare le procedure di reclutamento dei Segretari comunali, garantendo, anche qui, le sedi vacanti, in

particolar modo nei piccoli Comuni piemontesi.

Si premette, anzitutto, che la Regione Sardegna, a differenza della Regione Piemonte, è una Regione a Statuto speciale, pertanto dotata di autonomia legislativa primaria; ciò sta a significare che nelle materie deliberate dagli Statuti speciali la Legge regionale è fonte normativa preminente.

Lo Statuto speciale della Regione Sardegna stabilisce, all'articolo 3, che la Regione Sardegna ha potestà legislativa, tra le altre, nella materia di ordinamento degli Enti locali e delle relative Circoscrizioni. Pertanto, a differenza delle Regioni a Statuto ordinario, può legiferare su materie altrimenti riservate alla competenza esclusiva dello Stato, qual è quella propria dei Segretari comunali, giustificata, nel caso di specie, dal fatto che tale categoria professionale prevede l'iscrizione in un Albo nazionale alla quale si accede previo conseguimento della necessaria abilitazione.

Nelle Regioni a Statuto ordinario, quindi, soltanto la legge statale può disciplinare interventi derogatori alle previsioni vigenti. Questo è il motivo per il quale, pur essendo venuti a conoscenza dell'adozione della legge della Regione Sardegna, il Piemonte non ha ritenuto e non ha potuto intraprendere un'eguale iniziativa.

Peraltro, il tema della cronica carenza di Segretari comunali, soprattutto per i piccoli e i piccolissimi Comuni del Piemonte, è particolarmente caro alla Regione, che ha posto più volte il problema in tavoli istituzionali e della Conferenza delle Regioni e dello Stato-Regioni.

Anche a seguito di tale ultima sollecitazione, la Regione potrà farsi parte diligente attraverso la Conferenza dei Presidenti nello spronare i competenti organi statali e prevedere iniziative nei provvedimenti legislativi in itinere (ad esempio, sulla legge della conversione del decreto legislativo n. 36 del 2022 - appunto, "*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza*" - in grado di far fronte alla cronica carenza di tali indispensabili figure professionali.

Grazie, Presidente.

OMISSIS

*(Alle ore 14.39 il Presidente dichiara esaurita
la trattazione delle interrogazioni a risposta immediata)*

(La seduta inizia alle ore 15.02)